



# CITTA' di MILAZZO

98057 MILAZZO (PROV. MESSINA)  
VIA FRANCESCO CRISPI N. 10  
PARTITA IVA E COD. FISC. 00226540839  
☎ CENTRAL. 090/9231.111 SEGR. ☎ 090/9231.211  
☎ Fax 090/9284729

Determinazione Sindacale n. 1 del 13/01/2022

Oggetto: Nomina responsabile Ufficio Elettorale. Modifica e integrazione alla determinazione Sindacale n.51 del 7.10.2016.

## IL SINDACO

VISTO il D.P.R. n. 20 marzo 1967, n. 223, recante "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali e successive modificazioni";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in Materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il combinato disposto del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni e, in particolare i commi 2 e 10 dell'art. 50, secondo cui il Sindaco ha compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché il potere-dovere di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000, in particolare:

- l'art.14, commi 1 e 2, secondo cui il Comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva e statistica e le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo;
- l'art. 50, comma 3, secondo cui il Sindaco ed il Presidente della Provincia "Salvo quanto previsto dall'art. 107, esercitando le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e alla Provincia;
- l'art. 54, comma 3, secondo cui il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintendente alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva e di statistica;

CHIARITO che, in base alla normativa su richiamata, la materia dell'elettorale è una materia appartenente allo Stato e da questo fatta gestire dal Comune con l'indicazione che è il Sindaco ad esercitare le funzioni come Ufficiale del Governo; VISTO l'art. 2 comma 30, della L. 24.12.2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), il quale testualmente recita: "Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1965, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12,13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni (...). In tutte le leggi o decreti aventi oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3,4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione e-

lettorale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale;  
VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno MIAITSE n. 1/08 20080000033 dd. 08.01.2008, con la quale si precisa che "il Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale assume le funzioni della Commissione Elettorale comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, agendo nella veste di Ufficiale Elettorale;  
VISTE le istruzioni ministeriali;  
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali;  
RITENUTO di dover individuare il responsabile dell'ufficio elettorale che sarà titolare delle funzioni previste dal sopracitato articolo 2, comma 30, della legge n. 244/2007 ed il suo sostituto in caso di sua assenza o impedimento;  
CONSIDERATO che la delega di funzioni di ufficiale elettorale può essere conferita dal Sindaco al Segretario Comunale ovvero a dipendente del Comune;  
VERIFICATO che il sig. Italiano Mario, è già stato individuato con determina Sindacale n.283 del 30.12.2008 quale Responsabile dell'Ufficio Elettorale;  
PRESO ATTO che con la precedente determinazione Sindacale n.51 del 7.10.2016 sono stati nominati i sostituti del nominato responsabile;  
DATO ATTO che, in caso di assenza e/o impedimento del nominato Responsabile, la sostituzione sarà assicurata nell'ordine dalla sig.ra Chiaramonte Maria e dal sig. Picciolo Giuseppe, entrambi in servizio presso i Servizi Demografici e Statistici, già nominati responsabili Ufficio Elettorale con la precitata determinazione sindacale n.51/2016;  
RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;  
Tutto quanto ciò premesso:

#### D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di confermare la Nomina di Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale al sig. Italiano Mario;
2. Dare atto che, in caso di assenza e/o impedimento del nominato Responsabile, la sostituzione sarà assicurata nell'ordine, dalla dipendente Chiaramonte Maria e dal sig. Picciolo Giuseppe, entrambi in servizio presso i Servizi Demografici e Statistici, già nominati quali responsabili Ufficio Elettorale con la precitata determinazione sindacale n.51/2016;
3. Notificare il presente atto agli interessati ed incaricare l'Ufficio del Personale dell'inserimento della presente nomina nei rispettivi fascicoli personali;
4. Pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, nonché in forma permanente sul sito istituzionale del Comune di Milazzo nell'apposita sottosezione della sezione "Amministrazione Trasparente";
5. Trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente provvedimento alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Messina e alla Commissione Elettorale Circondariale.



IL SINDACO  
Dott. Giuseppe Micili

